



giuridici, economici e sociali in atto.

Di questo atto scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia su fogli due per facciate cinque, ho dato lettura unitamente a quanto allegato, alle parti che lo approvano.

F.to: Scarallo Giovanni - Sala Marcello - Catania Giacomo -
Daniele Scarallo - Scarallo Giuseppe - Lunadei Felice - Giuseppe di Transo, notaio segue sigillo.

STATUTO

TITOLO I° - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPO

ARTICOLO 1

L'Associazione regolata dal presente Statuto è denominata "CENTRO EVANGELICO RECUPERO TOSSICODIPENDENTI NUOVA VITA - C.E.R.T.".

ARTICOLO 2

La sede dell'Associazione è in Castellammare di Stabia (NA) alla Via Tuoro, località Quisisana.

Il Centro può avvalersi, nel perseguimento dei suoi scopi, di locali decentrati rispetto alla fissata sua sede.

ARTICOLO 3

La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 4

Il C.E.R.T. non persegue scopi di lucro.

Il fine dell'Ente è la concretizzazione di un programma di promozione umana degli emarginati e in generale dei bisognosi, fruendo del necessario apporto scientifico, in accordo con gli

insegnamenti della cultura cristiana e, fondamentalmente, della Bibbia.

Più propriamente l'Associazione, avendo di mira l'attendimento di scopi altruistici ed umanitari, e non perseguendo fini di lucro, ha per oggetto, anzitutto, l'assistenza terapeutica, morale e spirituale dei tossicodipendenti mirata ad un valido e duraturo reinserimento di questi nella società.

In osservanza delle vigenti leggi e delle condizioni operative richieste dagli enti pubblici e privati o dalle persone fisiche (e concordate con questi) con cui interagisce o interagirà interagire, il C.E.R.T., altresì, svolge attività ai fini della promozione e rigenerazione e recupero dell'individuo, considerato singolarmente o nell'ambito della collettività; per questo motivo, secondo l'insegnamento di Cristo e, in generale, della Bibbia, oltre che dei contributi che la scienza offre a qualsiasi livello, concordemente agli insegnamenti cristiani, il C.E.R.T. si interessa della cura spirituale e materiale degli anziani, degli alcolisti e degli alcolomani, dei poveri e di tutti quegli indigenti posti ai margini della società, che a causa della loro sofferta condizione hanno bisogno di cura e assistenza.

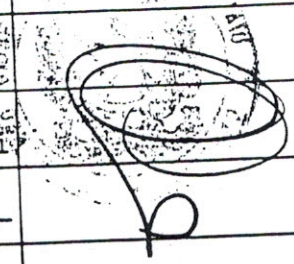
E' compito del C.E.R.T. organizzare, nel perseguimento del suo oggetto sociale, campagne presso gli enti pubblici e privati e verso persone fisiche, attraverso l'uso d'ogni mezzo consentito (quali, ad esempio, la stampa, la televisione, la radio, la

distribuzione di ausili audio ed audiovisivi, l'attività di volantaggio, eccetera) per la pubblicazione e pubblicizzazione delle sue opere e del suo operato, per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e delle autorità per quanto indicato in oggetto al presente atto d'associazione e per tutte le tematiche toccate dal C.E.R.T. nel perseguimento dei propri obiettivi.

Il C.E.R.T. organizza, promuove e patrocina attività di cura (anche preventiva) spirituale, sociale, psicologica a regime residenziale, semi-residenziale, non residenziale, verso ogni tipo d'indigente che ritiene poter porre in trattamento, servendosi di personale idoneo e riservandosi di stipulare, all'occorrenza, opportuni accordi, contratti e convenzioni con persone fisiche, con enti pubblici e privati.

Il C.E.R.T. organizza e gestisce, per gli indigenti di cui sopra, centri d'accoglienza, consultori e gruppi di "auto-aiuto", tentando di coinvolgere, per la cura e il reinserimento sociale degli utenti che espressamente fanno richiesta del suo intervento, i nuclei familiari e i parenti di questi stessi.

Il C.E.R.T. pubblicamente o privatamente organizza, promuove e patrocina corsi, seminari, opere di carattere culturale, ricreativo, pietistico, che servano mediamente o immediatamente al perseguimento dell'oggetto sociale e alla promozione dell'avanzamento e della diffusione del messaggio cristiano agli indigenti ed a coloro che, più semplicemente, desiderano a-

A handwritten signature in dark ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. The signature appears to be a stylized 'P' or similar character.

scoltare e apprendere il messaggio salvifico di Cristo.

L'Associazione nella sola ed esclusiva cura delle sue teleologie e del suo oggetto sociale accetta contributi ed ogni forma di offerta, espressa anche in termini di finanziamento e provenienti dalla generosità di enti (pubblici e privati) e di persone fisiche; accetta, altresì, indennità, contribuzioni, e proventi anche da rapporto convenzionale.

L'Associazione può svolgere comunque attività che consentono il sovvenzionamento a qualsiasi titolo e lo spersarsi dell'oggetto sociale, purché decisamente asservite a quest'ultimo e sempre che non spostino l'immediato fine non lucrativo.

TITOLO II° - SOCI

ARTICOLO 5

I soci sono divisi nelle seguenti categorie: soci fondatori, soci ordinari, soci benemeriti e soci onorari.

ARTICOLO 6

Coloro che aspirano a divenire soci ordinari è sufficiente che presentino opportuna istanza scritta indirizzata al Presidente; quest'ultimo provvederà a rimettere l'istanza al Consiglio Direttivo che con maggioranza semplice dei suoi componenti deciderà sull'ammissione del nuovo socio o sulla reiezione della domanda.

L'istanza respinta va comunicata, a cura del Presidente, per iscritto all'interessato.

In caso di accoglimento della domanda si iscriverà il nomina-

tivo del nuovo socio nel registro dei soci e l'avvenuta accettazione dell'istanza va comunicata all'interessato a cura del Presidente.

ARTICOLO 7

Soci fondatori sono coloro cui tale qualifica venga attribuita espressamente dall'assemblea dei soci.

Questi hanno il medesimo "status" e i medesimi poteri dei soci ordinari e possono dimettersi nel medesimo modo previsto per i soci ordinari, essendo sottoposti alla loro stessa disciplina.

ARTICOLO 8

Soci benemeriti sono i soci fondatori ed ordinari che per almeno cinque anni e con onore siano rimasti in carica.

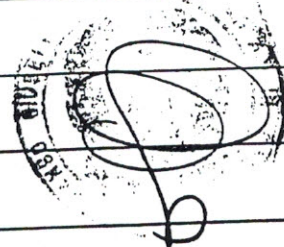
Anch'essi hanno le medesime funzioni e possono dimettersi allo stesso modo dei soci ordinari, rimanendo anch'essi sottoposti alla medesima disciplina.

ARTICOLO 9

Soci onorari sono coloro i quali hanno consentito, agevolato, promosso, correttamente pubblicizzato, l'opera del C.E.R.T., non essendo stati, in precedenza, soci dell'Ente ovvero avendo cessato, nel passato, tale carica.

I soci onorari sono eletti dall'assemblea a maggioranza semplice; la carica è comunicata al beneficiario dal Presidente e va accettata dall'interessato, con lettera indirizzata al Presidente da consegnare a quest'ultimo anche a mano.

I soci onorari non possono ricevere dall'Ente alcun incarico



sociale, se non dietro espressa richiesta scritta dei medesimi soci, per l'attendimento di mere funzioni di collaborazione, operative o gestionale; se non sono gravati da alcun incarico, sono liberi da ogni altro tipo di responsabilità giuridica poiché la loro carica è, appunto, onorifica, ed in ogni caso non fa parte dell'assemblea.

ARTICOLO 10

I soci, i componenti lo staff operativo ed ogni altro collaboratore possono dismettere la carica presentando le proprie dimissioni con lettera rivolta al Presidente; le dimissioni pereranno dal momento in cui verrà protocollata la lettera, consegnata a mano, o dalla data apposta con timbro postale di spedizione, se l'istanza viene spedita a mezzo posta. Se a dimettersi sono i membri del Consiglio Direttivo nei modi indicati nel disposto precedente è sufficiente che l'istanza venga rivolta al C.E.R.T..

I soci e chi svolge nell'Associazione (a qualsiasi livello) a qual si voglia tipo, qualità e quantità d'impegno) attività di volontariato, compiono la propria opera gratuitamente in conformità dei sensi della sentenza della Corte Costituzionale del 9 giugno 1977 n.104 e del costante orientamento espresso dalla magistratura di merito ispirata e conforme a questa stessa. Chiunque, tra gli associati o gli operatori e collaboratori, a qualsiasi titolo (non essendo legato da contratto scritto) presta lavoro, autonomo o subordinato che sia, con il C.E.R.T.,

vendo prestato le proprie dimissioni volesse richiedere lettera di riscontro, se il Presidente lo riterrà opportuno, potrà ricevere, a mano o a mezzo posta, tale lettera; in questa, però, dovrà inderogabilmente essere precisata la gratuità e la volontarietà del servizio reso, oltre che la gratitudine del C.E.R.T. per l'opera prestata dal dimissionario.

ARTICOLO 11

Sulla destituzione di un socio decide a maggioranza semplice l'assemblea; tuttavia il socio destituito per richiedere la reintegrazione nell'organico dell'Ente può ricorrere al Collegio Arbitrale previsto dal successivo art.30 con lettera rivolta al presidente.

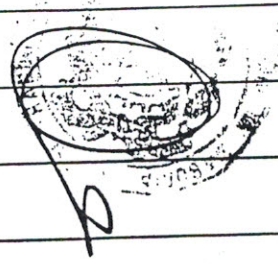
I soci destituiti non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

TITOLO III° - UTENTI

ARTICOLO 12

Colui che desidera essere ammesso quale utente interno presso il Centro deve farne personale richiesta al Presidente.

L'aspirante utente, prima di essere eventualmente ammesso alle cure dell'organizzazione del C.E.R.T. può essere invitato a tenere sufficienti colloqui con lo staff operativo e/o con un curatore dei servizi sociali e/o coll'Amministratore Generale e, se del caso, con sanitari delle UU.SS.LL. o con medici ovvero con esperti in materie psicologiche, psichiatriche o sociali, al fine di valutare le motivazioni che lo hanno spinto



a richiedere assistenza al Centro.

L'aspirante utente può essere invitato al compimento, presso le UU.SS.LL. degli idonei accertamenti sanitari che consentano di fornire utili elementi di valutazione agli operatori sulle sue reali condizioni di salute; ciò nel pieno rispetto della dignità della persona e dei suoi diritti e nell'osservanza dell'ordinamento positivo.

ARTICOLO 13

L'utente ammesso quale ospite del C.E.R.T. è tenuto alla osservanza di tutte le norme statutarie, deliberatorie, regolamentari e interne dell'Ente oltre che, beninteso, delle norme previste dall'ordinamento della Repubblica.

In caso di infrazione di dette regole di condotta, ovvero nel caso in cui dovesse venir meno il rapporto di fiducia tra l'utente e i soci o gli operatori del C.E.R.T., il Presidente (o un suo collaboratore da lui delegato) potrà decidere l'allontanamento dal C.E.R.T. dell'assistito; il Presidente o il suo collaboratore, in tal caso, sono liberi di richiedere previo parere del Consiglio Direttivo, ai membri dello staff operativo o a chiunque altro nel Centro possa fornire valide spiegazioni sul comportamento dell'utente e consigli sui provvedimenti da adottare nei suoi confronti.

ARTICOLO 14

L'Ente si prefigge di indirizzare l'assistito verso un nuovo modello di vita futura.

A tal fine la giornata dell'assistito viene organizzata in quattro momenti fondamentali:

- a - momento dell'acquisizione di un'indispensabile ed essenziale istruzione;
- b - momento dell'apprendimento di un'arte o di un mestiere;
- c - momento ricreativo;
- d - momento di incontro singolo e di gruppo.

ARTICOLO 15

Per il tempo previsto per il trattamento terapeutico l'assistito può godere di una permanenza in Comunità completamente libera al suo libero arbitrio, tranne che non sia sottoposto a misure di prevenzione cautelari o comunque limitative della libertà individuale in forza di provvedimento d'autorità; in tali ultimi casi l'ospite non potrà allontanarsi dai locali del Centro se non dietro autorizzazione del magistrato competente, dell'autorità che comunque ha emesso il provvedimento restrittivo della libertà, e/o, quando ne ricorrono gli estremi legali, dell'Amministratore Generale.

Il rapporto tra l'assistito, i soci, lo staff operativo e gli altri utenti, deve essere sempre improntato a reciproca fiducia e a reciproco rispetto. Il rapporto in parola è considerato, anche ai sensi del comma 2° del precedente art.13, elemento necessario per la permanenza dello stesso utente.

Il Centro, assolutamente ripudiando ogni metodo fisicamente e/o psichicamente cruento nell'assistenza ai suoi utenti, di-



150-20

sbriga le sue attività alla ricerca della massima collaborazione possibile con l'autorità giudiziaria, di pubblica sicurezza ed amministrative competenti.

TITOLO IV° - PATRIMONIO E BILANCIO

ARTICOLO 16

Il patrimonio mobiliare del C.E.R.T. è costituito da tutti i beni che perverranno eventualmente in proprietà al C.E.R.T. che dovranno essere destinati ai suoi scopi istituzionali.

In tema di acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati vale quanto disposto dall'art.17 c.c..

ARTICOLO 17

Il bilancio del Centro si chiude entro il termine ordinato del 31 dicembre di ogni anno.

L'approvazione del bilancio si effettua nei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio.

TITOLO V° - ORGANI

ARTICOLO 18

Organi dell'associazione sono:

- 1) il Presidente;
- 2) l'Assemblea;
- 3) il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 19

L'Assemblea, che si compone dell'insieme dei soli soci fondatori, ordinari e benemeriti, svolge le seguenti funzioni:

I - approva il bilancio dell'Ente (a tal fine l'Assemblea)

convocata dal Presidente una volta l'anno);

II - decide sulle eventuali modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto (vale suppletivamente quanto disposto dal 2° comma dell'art.21 c.c.);

III - decide sull'eventuale scioglimento dell'Associazione, ovvero sulla fusione con altra associazione e sulla devoluzione del patrimonio;

IV - decide sulla destituzione dei Consiglieri e sulla proposizione delle azioni di responsabilità contro di loro (ai sensi dell'art.22 c.c.).

ARTICOLO 20

L'Assemblea dev'essere convocata quando ne corre necessità da un decimo degli associati che ne faccia richiesta motivata, ovvero quando ne facciano richiesta uno o più Consiglieri.

La convocazione dell'Assemblea viene fatta mediante avviso personale (anche consegnato a mano) contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare nella seduta.

L'avviso va comunicato almeno quindici giorni prima del giorno della seduta assembleare prefissata. Gli associati possono farsi rappresentare nella seduta assembleare da altri associati mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

In prima convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione la seduta e le eventuali delibere ivi approvate saranno valide qualunque

sia il numero degli intervenuti.

La seconda convocazione deve essere fissata almeno un giorno dopo la prima.

Le deliberazioni dell'Assemblea, tranne indicati casi di maggioranza qualificata, sono adottate a maggioranza semplice.

I Consiglieri non possono votare nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardino la loro responsabilità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente ovvero, in loro assenza dalla persona designata dall'assemblea a maggioranza semplice; il Presidente dell'Assemblea designa il Segretario verbalizzante.

Le deliberazioni si formano attraverso le fasi di: convocazione dei soci alla seduta assembleare, seduta assembleare, discussione, votazione del provvedimento.

ARTICOLO 21

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri da tre a nove nominati dall'Assemblea tra i soci, anche non presenti alla riunione.

In caso di parità di voti conseguiti tra due o più soci, il Consiglio procederà a votazioni successive, fin quando non si avrà scomparsa di parità di voti tra questi.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio dura in carica tre anni e continua ad operare

munque fin quando non viene eletto il nuovo Consiglio.

Nell'ipotesi in cui per qualsiasi motivo un membro del Consiglio dovesse venir meno, il Presidente indirà nuove elezioni solo per il socio che dovrà subentrare al posto dell'uscente; in tal caso il subentrante durerà fin quando resterà in carica il Consiglio.

La seduta di riunione del Consiglio può essere convocata anche informalmente da qualsiasi Consigliere.

I Consiglieri possono rinunciare all'incarico con atto scritto.

La loro responsabilità è regolata dall'art.18 c.c..

L'attività dei Consiglieri è svolta gratuitamente, salvo espresso delibera scritta che fissi indennità, onorari, stipendi o alta corresponsività.

ARTICOLO 22

Il Consiglio Direttivo:

- ha tutti i poteri per l'amministrazione dell'Associazione tranne quanto è inderogabilmente riservato per legge all'Assemblea;
- da esecuzione alle deliberazioni assembleari;
- fornisce pareri sui quesiti posti da ciascun socio (su ogni questione che direttamente o indirettamente riguardi il C.E.-R.T.) in sede di riunione assembleare, o in qualunque altro modo, risulti idoneamente reso noto agli interpellati e agli altri soci.

ARTICOLO 23

Al Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione presso i terzi e in giudizio.

Egli ha facoltà di:

- aprire conti correnti bancari;
- riscuotere da chiunque somme, rilasciandone liberatoria quietanza;
- sottoscrivere contratti di forniture per utenze di servizi;
- nominare avvocati, procuratori alle liti e periti;
- porre in essere tutti gli atti di ordinaria amministrazione;
- nominare, sentito il Consiglio, altri collaboratori, per l'attendimento di determinati atti o affari;
- attuare tutte le misure e le procedure necessarie perché i suoi collaboratori possano attendere ai loro compiti;
- nominare procuratori per singoli atti o per determinate categorie di atti.

ARTICOLO 24

Il Segretario cura la tenuta dell'archivio interno, del registro dei protocolli, della raccolta dei verbali, dell'archivio epistolare ed ogni altro registro, albo, documentazione che l'Ente dovrà custodire.

ARTICOLO 25

Il Tesoriere cura la supervisione e la tenuta di fatture, conti, copie di quietanze, libri e registri contabili; controlli

e revisiona i conti contabili che, a titolo oneroso o gratuito, lavorano per conto dell'Ente.

ARTICOLO 26

Possono concorrere al buon andamento del centro ed all'espletamento di ogni attività endo-associativa coloro che esprimeranno, con istanza scritta rivolta al Presidente del C.E.R.T., l'intenzione di collaborare alla conduzione dell'attività del C.E.R.T..

Il Presidente può consentire la collaborazione di questi operatori interni a titolo gratuito; per le collaborazioni a titolo oneroso è necessaria la forma scritta.

Le generalità degli operatori interni vengono riportati in un apposito Registro degli operatori interni. L'insieme degli operatori interni costituisce lo staff operativo.

ARTICOLO 27

Il C.E.R.T. s'avvale pure della collaborazione esterna di tutti coloro i quali, mossi da spirito di carità, siano concordi nel perseguire gli scopi dell'Ente.

Potranno cooperare al perseguimento dell'oggetto sociale gli assistiti che avranno evidenziato tangibili segni sia di riabilitazione, sia di rinascita spirituale.

TITOLO VI° - SCIoglimento

ARTICOLO 28

Qualora l'Assemblea per qualsivoglia ragione decida lo scioglimento del C.E.R.T. o questo dovesse avvenire con provvedi-

mento d'autorità, nell'ipotesi in cui dopo il saldo dei debiti
eventualmente contratti dall'Ente dovessero risultare nel patrimonio
del C.E.R.T. ulteriori attività, queste verranno devolute, assieme ad ogni bene mobile o eventuale acquisito bene
immobile del Centro, alle Assemblee di Dio in Italia.
Le A.D.I. hanno piena facoltà di destinare quanto devoluto
loro favore alla Chiesa Cristiana Evangelica di Castellammare
di Stabia (con sede attuale in Gragnano Via Ugo Foscolo n.3)
poiché comunità delle Assemblee di Dio in Italia territorialmente
più vicina e più presente nel collaborare spiritualmente
e materialmente alle attività del C.E.R.T..
Se la Chiesa di Castellammare non intenderà accettare gli
eventuali beni e attività *de quibus*, le A.D.I. ne disporranno
a loro discrezione.
Solo nel caso in cui le A.D.I. non possano o non vogliano
accettare tali attività e beni l'Assemblea del C.E.R.T. deciderà
sulla devoluzione, a maggioranza semplice, l'assemblea; se
non si dovesse pervenire alla maggioranza semplice richiesta
il presidente (o comunque, chiunque al suo posto presieda la
riunione assembleare utile per la decisione sulla devoluzione)
può decidere egli stesso su tale devoluzione o può rimettere
la decisione ad un altro arbitro.
Se in nessun caso si addiène ad una soluzione, in mancanza
provvederà l'autorità governativa ai sensi degli artt.3
c.c..

ARTICOLO 29

Estinto l'Ente, ai sensi dell'art.27 c.c., si risolvono tutti i contratti da questi stipulati (quali ad esempio contratti di locazione dei locali della sede del C.E.R.T., del fondo da questo utilizzato, di erogazione d'energia elettrica, di fornitura d'acqua, ecc.).

TITOLO VII° - COLLEGIO ARBITRALE

ARTICOLO 30

L'Amministratore Generale, l'Assemblea con votazione a maggioranza semplice o il socio destituito nell'ipotesi prevista dal precedente art.11 possono rimettere l'interpretazione del contenuto del presente atto o la composizione delle controversie sull'applicazione del medesimo al giudizio di un Collegio Arbitrale.

Il Collegio Arbitrale si compone un membro scelto dall'Amministratore Generale, uno scelto dal socio destituito o comunque dal socio con cui vi è controversia, e il terzo scelto d'accordo tra i primi due Consiglieri Arbitrali.

I Consiglieri Arbitrali dovranno esser scelti tra i soci del C.E.R.T..

TITOLO VIII° - RINVIO

ARTICOLO 31

Per quanto non previsto dal presente atto si rinvia alle vigenti disposizioni in materia. F.to: Scarallo Giovanni - Sala Marcello - Catania Giacomo - Daniele Scarallo - Scarallo Giu-



seppo - Lunadei Felice - Giuseppe di Transo, notaio (segue sigillo).

Attesto io Giuseppe di Transo, notaio in Casoria, che la presente copia riprodotta con sistema fotostatico su ventidue facciate di sei fogli è conforme all'originale.

Si rilascia per

Casoria,

13

Giuseppe di Transo
13/10/94

